



COMUNE DI COMIZIANO

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

Prot. 3892
del 14/10/20

ORDINANZA NUMERO 40 DEL 14.10.2020

OGGETTO:
EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID - MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO.
DIVIETO DI INSTALLAZIONE LAMPADE VOTIVE OCCASIONALI NEL CIMITERO COMUNALE PER IL PERIODO DAL 1 AL 2 NOVEMBRE.

IL SINDACO

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'articolo 3, comma 6-bis, e dell'articolo 4;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in

materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 dell'11 marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22 marzo 2020;

VISTO l'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, che ha fatti salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze emanati ai sensi del decreto-legge n. 6 del 2020, ovvero ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e ha stabilito che continuano ad applicarsi nei termini originariamente previsti le misure già adottate con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati in data 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 per come ancora vigenti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge;

VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTA la successiva dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale di emergenza nazionale prorogata fino al 31/01/2021;

CONSIDERATO il forte aumento della ripresa dei contagi da virus Covid-19, in particolare in Regione Campania, nei giorni precedenti quello di Ognissanti e della Commemorazione dei defunti, vi sarà un considerevole aumento delle presenze dei cittadini all'interno del Cimitero Comunale;

TENUTO CONTO che con Determinazione R.G. n. 210 del 15/09/2020 veniva affidato il servizio di gestione, esercizio e manutenzione delle lampade votive nel cimitero Comunale per il periodo dal 1 al 2 novembre;

PRESO ATTO della comunicazione pervenuta dalla S.I.E.M. s.r.l. acclarata al prot. n. 3881 del 13/10/2020 con la quale si comunicava la disponibilità alla manutenzione delle lampade votive con esclusione delle lampade occasionali per il periodo dal 1 al 2 novembre;

ORDINA:

Per i motivi di cui in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati;

E' FATTO DIVIETO DI INSTALLARE LE LAMPADE VOTIVE OCCASIONALI

**PER IL PERIODO DAL 1 AL 2 NOVEMBRE PER LE FESTIVITA' DI
OGNISSANTI E COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI.**

DISPONE

- Che la presente ordinanza venga pubblicata all'albo pretorio del Comune di Comiziano (Na);
- Di notificare la presente ordinanza alla Polizia Locale per la corretta esecuzione della stessa;

Verso la presente ordinanza è ammesso ricorso:

Al Tribunale Amministrativo di Napoli, entro il termine di 60 giorni dalla notifica;

Al Presidente della Repubblica, in alternativa, con ricorso straordinario, entro 120 giorni dalla notifica;

La presente ordinanza viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio della Casa Comunale e sul sito Web del Comune.

Comiziano, 14/10/2020

Il Sindaco
Ing. Severino Nappi

